



DELIBERAZIONE N° VIII / 008210 Seduta del 13 OTT. 2008

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente
DAVIDE BONI
GIULIO BOSCALLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA
STEFANO MAULLU
FRANCO NICOLI CRISTIANI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore Massimo Ponzoni

Oggetto

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA D.G.R. N. 3667/2006:
"DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI VALUTAZIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA"

CORRISTO
D'UFFICIO

Il Dirigente della U.O. Gianni Ferrario

Il Direttore Generale Umberto Benazzoli

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8/3667 del 28 novembre 2006 avente per oggetto: "Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava".

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione sopra citata l'Amministrazione regionale ha anche inteso porre rimedio alle contestazioni mosse dalla Commissione Europea a Regione Lombardia nella lettera di messa in mora di cui alla procedura n. 2006/2316; C(2006) 4552 del 12 ottobre 2006;
- in sede di confronto successivo con i funzionari della competente Direzione Generale della Commissione Europea, si è appreso che la stessa ha ritenuto adeguate le modifiche introdotte con la citata d.g.r. n. 3667/2006, ad eccezione dell'adeguamento alla normativa comunitaria per quanto concerne i progetti di gestione produttiva degli ATE approvati alla data di entrata in vigore della d.g.r. n. 3667/2006;
- a tal fine si rende necessario prevedere anche per tali progetti l'ottemperanza agli obblighi comunitari, nonché, in generale, anche per i tutti i progetti di attività estrattiva, approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata d.g.r. n. 3667/2006, relativi a cave non ricomprese negli A.T.E. medesimi;

CONSIDERATO che la Commissione Europea richiede che la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia condotta in conformità a tutti i criteri indicati nell'alleg. III alla Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE, con particolare riferimento al criterio che le caratteristiche dei progetti presi in esame debbano tenere conto del "cumulo con altri progetti";

CONSIDERATO che la Commissione Europea, nella lettera di messa in mora sopra citata, muove contestazioni anche alla rispondenza, rispetto ai suddetti criteri generali, della verifica di assoggettabilità a V.I.A. espletata sul progetto di attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia compresa nell'ATEg9, sito nei comuni di Cazzago S.Martino (Bs) e di Rovato (Bs);

RITENUTO pertanto, rilevandone i presupposti, di ottemperare alla richiesta della Commissione Europea mediante modifica ed integrazione dei criteri generali contenuti nella d.g.r. n. 3667/2006;

RITENUTO altresì, a completamento della richiesta contenuta nella citata lettera di messa in mora, di procedere, in via di autotutela, al riesame del progetto di attività estrattiva nella cava sopracitata, al fine di perfezionarne la procedura della verifica di assoggettabilità a V.I.A., in conformità a tutti i criteri generali richiamati dalla Commissione Europea;

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha comportato sostanziali modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, l'allegato V che recepisce





integralmente i criteri indicati nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE ;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di modificare la propria deliberazione n. 8/3667 del 28 novembre 2006, avente per oggetto: "Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava", come segue:
 - la lettera a) del punto 1) II. della d.g.r. n. 3667/2006 è revocata;
2. di integrare la disciplina determinata con la citata d.g.r. n. 3667/2006, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Commissione Europea e richiamati in premessa, stabilendo che la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'alleg. IV al decreto sopracitato, venga espletata secondo i criteri enunciati nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, e nell'alleg. V al citato decreto D. Lgs. n. 4/2008;
3. di stabilire che la verifica di assoggettabilità, in conformità ai criteri richiamati al precedente punto 2), anche ai fini di accertare l'eventuale superamento delle soglie dimensionali di cui al punto 1) III. della d.g.r. n. 3667/2006 che comporta l'assoggettamento del progetto a V.I.A., si applica, fatti salvi ulteriori casi in cui si rende necessario procedere in via di autotutela, anche a:
 - a) progetti di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi (A.T.E.) approvati, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 14/98, antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di richieste di riesame o di varianti dei progetti medesimi o presentazione di richieste di ampliamenti, varianti o nuove aperture, relative a cave comprese in tali A.T.E.
 - b) progetti di attività estrattiva di cave non rientranti in A.T.E. ed approvati antecedentemente all'adozione del presente atto, in occasione di presentazione di ampliamenti o varianti di tali progetti;
4. di stabilire che, al fine di espletare la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. in conformità a quanto sopra disposto, il metodo di cui al Decreto del Direttore Generale Tutela Ambientale n. 2624 del 5 maggio 1999 dovrà conformarsi, in fase di valutazione del progetto, a quanto specificatamente previsto nell'alleg. III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva





97/11/CE, e nell'alleg. V al D. Lgs. n. 4/2008;

5. di attivare il procedimento, in via di autotutela, di riesame della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia compresa nell'ATEg9, sito nei comuni di Cazzago S.Martino (Bs) e di Rovato (Bs), in conformità a tutti i criteri stabiliti nella Direttiva europea richiamata al precedente punto 2);
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente alla precedente d.g.r. n. 3667/2006, integrata con quanto stabilito con il presente atto.

Il Segretario

Marco Piloni

